

**CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

E

TIRRENO POWER SPA

L'Università degli Studi di Genova (di seguito "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26.9.1950 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2018

e

Tirreno Power S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini 47, pec: tirrenopower@pec.tirrenopower.com numero d'iscrizione al Registro Imprese, numero di partita Iva e numero di codice fiscale 07242841000, rappresentata dal legale rappresentante della Società, il Direttore Generale Fabrizio Allegra nato a Catania il 1° gennaio 1963, C.F. LLGFRZ63A01 C351X, domiciliato per la carica in Roma, via Barberini 47, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente atto in virtù ed in esecuzione della delibera dell'Assemblea del 23 ottobre 2015, e con procura per atto Notaio Giovanni Giuliani di Roma, rep. n. 66.589 racc. n. 24.373 del 10 novembre 2015 registrato a Roma il 13 novembre 2015 al n. 29207 serie 1T, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta (più avanti detto o "Tirreno Power");

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”;

premessato che

1. L'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di attività culturali e formative sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

2. L'Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca e formazione, nei campi tecnologico scientifici, nonché nelle discipline correlate ai temi economico gestionali ed ai processi comunicativi avanzati, esprimendo competenze pienamente riversabili nelle azioni prima citate;

3. Tirreno Power S.p.A, è una società di produzione di energia elettrica, con competenze specialistiche nel settore degli impianti di produzione di energia sia da fonte tradizionale che da fonte rinnovabile;

4. Tirreno Power possiede sia impianti idroelettrici che impianti a ciclo combinato, tra i quali la centrale termoelettrica sita nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano;

5. Tirreno Power ha interesse alla valorizzazione del proprio sito di Vado Ligure, anche tramite, lo sviluppo dei rapporti con l'Università per attività di ricerca e formazione da attuarsi nel medesimo sito produttivo;

6. nell'area della centrale di Vado Ligure e Quiliano sono presenti spazi idonei alla formazione tecnico scientifica, ed in particolare una palazzina precedentemente adibita ad uffici (denominata palazzina ex uffici), adatta ad ospitare sia aule che uffici, un manufatto, precedentemente adibito a magazzino (denominato MVL3), adatto ad ospitare anche laboratori oltre alla possibilità di utilizzare la mensa e la portineria a servizio della centrale e, all'occorrenza una sala conferenze presente presso la centrale stessa;

7. le Parti perseguono le medesime finalità nei campi della formazione, della diffusione della cultura e dell'innovazione;

8. le Parti altresì perseguono l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo primo: premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo secondo: oggetto

1. L'Università e Tirreno Power S.p.A. si impegnano a promuovere una collaborazione che contribuisca allo sviluppo e al consolidamento delle attività istituzionali di entrambe le Parti.

2. Tale collaborazione potrà riguardare i seguenti ambiti:

- sviluppo congiunto di attività di ricerca nei settori dell'energia, dell'impiantistica industriale, dell'ambiente, della gestione e del monitoraggio tecnico – economico dei processi produttivi;

- partecipazione congiunta a programmi di ricerca finanziati da organismi e istituzioni internazionali, nazionali e territoriali;
- attività didattica e di alta formazione all'interno dei corsi di studio inerenti le tematiche dell'ingegneria industriale ed energetica e presso il sito produttivo Tirreno Power di Vado Ligure e Quiliano;
- utilizzo, da parte dell'Università di strutture presenti presso il sito produttivo Tirreno Power di Vado Ligure e Quiliano, quali uffici, aule, sale convegni, laboratori e servizi annessi di mensa, parcheggio e portineria, con modalità da definirsi con la stipula di specifici accordi attuativi, di cui all'articolo quinto della presente convenzione, che comunque potranno prevedere il solo rimborso dei costi operativi di utilizzo (pulizie, consumi energetici, ecc. oltre a rimborsi per costi di manutenzione ordinaria delle aree ad utilizzo esclusivo).

Articolo terzo: referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. secondo ciascuna Parte designa almeno un referente, scelto all'interno del proprio organico, con il compito di coordinare e promuovere congiuntamente le linee di azioni comuni, verificandone periodicamente la realizzazione, valutando e promuovendo le diverse collaborazioni didattiche, scientifiche e gestionali.

2. Le Parti sin d'ora designano come referenti: il Prof. Federico Delfino, Delegato del Rettore per il funzionamento del Polo universitario di Savona, per l'Università e l'Ing. Alessandro Gaglione, Direttore della Produzione, per Tirreno Power.

Articolo quarto: oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali rimborsi per costi di manutenzione ordinaria delle aree ad utilizzo esclusivo ed il mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo quinto, che individueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

2. I suddetti oneri a carico delle Strutture universitarie dovranno essere sostenuti mediante risorse dalle stesse autonomamente acquisite (ad es. conto terzi, progetti di ricerca, ecc.).

Articolo quinto: accordi attuativi

1. Le Parti concordano che, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente, verranno stipulati accordi attuativi che disciplineranno quanto non previsto nel presente atto per le modalità di collaborazione tra le Parti stesse come gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché aspetti specifici relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative. Per quanto attiene all'Università, tali accordi potranno essere stipulati anche per il tramite delle sue strutture interne, quali Dipartimenti e Centri.

Articolo sesto: durata, recesso, rinnovo

1. La presente Convenzione è esecutiva dal momento della sua firma da entrambe le Parti. A partire dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale ed è fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in

corso al momento della sua scadenza.

Prima del termine le Parti potranno avviare contatti per il rinnovo, che dovrà essere espresso ed avvenire mediante redazione e sottoscrizione di un apposito testo.

2. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso sia stata avviata procedura per il rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

3. Fatto salvo quanto verrà previsto nei successivi accordi attuativi, ciascuna Parte potrà recedere dalla presente convenzione, liberamente, con un preavviso scritto di almeno sei (6) mesi da inviarsi all'altra Parte tramite PEC, senza che ciò comporti alcun onere a carico delle Parti stesse e fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento del recesso. In caso di rinnovo, le modalità di attuazione della Convenzione e gli obiettivi da conseguire possono essere confermati, ampliati o modificati, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

Articolo settimo: diritti di proprietà intellettuale

1. I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito della presente Convenzione spettano, salvo diverse disposizioni stabilite dagli specifici accordi attuativi, in comproprietà ad entrambe le Parti, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Qualora i risultati vengano prodotti separatamente, la

proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è della Parte nella quale sono stati raggiunti, salvo accordi specifici preventivamente stipulati.

2. Gli accordi attuativi prevedranno altresì le modalità di trattamento di eventuali pretese che possano derivare da eventuali diritti rivendicabili dal personale di afferenza ad una delle Parti, o da soggetti in contatto con detto personale, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.

Articolo ottavo: riservatezza

1. Le Parti si impegnano inoltre, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Articolo nono: assistenza e supporto

1. Ciascuna Parte potrà assicurare, nel rispetto della legge e dei propri regolamenti, nell'esecuzione di specifici programmi innovativi, l'assistenza e il supporto di studenti e proprio personale, ai sensi delle disposizioni contenute negli accordi attuativi.

Articolo decimo: sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.

2. Si demanda a singoli accordi attuativi la definizione dei soggetti ai

quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo undicesimo: coperture assicurative

1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo dodicesimo: trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'articolo quinto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 10.8.2018, n. 101.

Articolo tredicesimo: incompatibilità

1. Le Parti dichiarano riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in

materia.

Articolo quattordicesimo: controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo quindicesimo: registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 9 pagine, e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, del D.P.R. 642/72 nella misura prevista dalla relativa Tariffa, parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alla Società il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'Università degli Studi di Genova

Per Tirreno Power S.p.A.

Il Rettore

Il Direttore Generale

Prof. Paolo Comanducci

Ing. Fabrizio Allegra